



# **COMUNE DI VILLASOR**

Provincia di Cagliari

## ***REGOLAMENTO COMUNALE***

***PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI  
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  
SECONDO GRADO.***

## Art. 1 Finalità

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, l'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 7 lett. a) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, dispone un rimborso parziale delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

## Art. 2 *Rimborso delle spese di viaggio*

Il rimborso verrà attribuito a seguito di procedura concorsuale, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

L'importo del rimborso verrà commisurato al costo delle tariffe chilometriche praticate dai mezzi di trasporto pubblici, con riferimento alla tariffa chilometrica più economica, secondo il seguente prospetto:

Fascia	Distanza	Tariffa
1	Fino a 10 km (es. Decimomannu, Serramanna)	Costo abbonamento studenti treno 10 km
2	Fino a 20 km.	Costo abbonamento studenti treno 20 km
3	Fino a 30 km. (es. Cagliari: scuole presso stazione, Elmas, S. Gavino)	Costo abbonamento studenti treno 30 km
4	Oltre 30 km. (es. Monserrato, Pirri, Cagliari: altre scuole)	Costo abbonamento studenti treno 30 km + costo abbonamento studenti CTM

Relativamente alle scuole con sede a Cagliari, rientrano nella fascia 3 quelle situate in prossimità della stazione ferroviaria. L'elenco delle scuole appartenenti alle diverse fasce verrà specificato nel Bando di concorso.

Il rimborso delle spese sostenute per viaggio con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza o carenza di quello pubblico, e l'importo riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico come sopra determinato.

Qualora la somma complessiva a disposizione non fosse sufficiente a garantire il rimborso previsto dal presente regolamento a tutti i richiedenti ammessi, si procederà all'applicazione di una riduzione determinata in misura percentuale uguale su ogni rimborso, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio.

## Art. 3 *Requisiti generali per l'ammissione*

Possono beneficiare del rimborso gli studenti, residenti nel Comune di Villasor, che non usufruiscano di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri enti, e che abbiano regolarmente frequentato, nell'anno scolastico di riferimento, Istituti di Istruzione Secondaria

Superiore ed Artistica (ivi compresi i Conservatori di musica), pubblici o privati, (questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato).

Sono esclusi coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale.

Sono compresi gli studenti che abbiano frequentato l'anno integrativo (se previsto per l'accesso all'Università).

Non hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio coloro i quali si siano ritirati prima della fine dell'anno scolastico ed entro il 15 marzo, salvo che il ritiro sia dovuto a documentati motivi di salute che abbiano impedito la ripresa della frequenza nell'anno scolastico di riferimento.

#### Art. 4

##### *Procedimento*

Al termine di ogni anno scolastico, a seguito di pubblico bando di concorso e nel termine perentorio dallo stesso stabilito, gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al rimborso, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, corredata della prescritta documentazione.

Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria saranno stabilite dal bando medesimo, ai sensi di quanto al successivo art. 6.

L'Ufficio competente porterà a compimento l'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi entro 60 giorni dal termine ultimo, previsto nel bando, per la ricezione delle domande, salvo quanto disposto in materia di sospensione e proroga del termine del procedimento, dagli articoli 5, 6 e 23 del vigente *Regolamento comunale sul procedimento amministrativo*.

#### Art. 5

##### *Criteri di assegnazione del rimborso*

La somma annualmente destinata al rimborso verrà ripartita tra gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, secondo i criteri appresso indicati:

studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito ISEE, calcolato sulla base dei redditi dichiarati nell'anno di riferimento della domanda, sia inferiore o pari a € 5.000,00	80% delle spese di viaggio, determinate secondo quanto disposto dal precedente art. 2
Studenti appartenenti a nuclei familiari il con reddito ISEE, calcolato sulla base dei redditi dichiarati nell'anno di riferimento della domanda, da € 5.001,00 a € 9.750,00.	60% delle spese di viaggio, determinate secondo quanto disposto dal precedente art. 2
Studenti appartenenti a nuclei familiari il con reddito ISEE, calcolato sulla base dei redditi dichiarati nell'anno di riferimento della domanda, superiore a € 9.750,00	40% delle spese di viaggio, determinate secondo quanto disposto dal precedente art. 2

#### Art. 6

##### *Criteri, procedure e modalità di attuazione*

La Giunta approva con apposita deliberazione i criteri, le procedure e le modalità di attuazione del presente Regolamento, ove già non stabiliti nei precedenti articoli.

Art. 7

*Abrogazioni e norme transitorie*

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari della scuola secondaria superiore*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 03/08/2000;

Art. 8

*Norme di rinvio*

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali che regolano la materia.